

MINISTERO DELL'INTERNO

Nasce l'elenco dei revisori degli enti locali

23.03.2012

Un decreto del ministro dell'Interno, pubblicato in gazzetta ufficiale, ne determina modalità di formazione e aggiornamento, e stabilisce requisiti e termini per la richiesta di inserimento

È stato pubblicato pochi giorni fa sulla Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 20 marzo) il decreto del ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, che istituisce presso il ministero, Dipartimento affari interni e territoriali, l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e stabilisce le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

In base al regolamento possono chiedere di essere inseriti nell'elenco gli iscritti al registro dei revisori legali e gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'inserimento avviene a livello regionale, in base alla residenza del richiedente, e per **fasce di comuni**, per ognuna delle quali sono previsti differenti requisiti.

L'articolo 1, comma 3, raggruppa così i comuni:

fascia 1: fino a 4.999 abitanti;
fascia 2: da 5.000 a 14.999 abitanti;
fascia 3: da 15.000 abitanti in su, più le province.

Requisiti, modalità e termini

Gli articoli 3 e 4 indicano i requisiti per l'inserimento nell'elenco. L'articolo 4, in particolare, detta la disciplina dei requisiti in fase di prima applicazione, dedicando il comma 2 ai richiedenti che possono 'aspirare' a fare il revisore nei comuni della fascia 1, cioè a coloro che non hanno mai svolto prima queste funzioni: in questo caso, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 3, è necessario aver presentato entro la data di entrata in vigore del decreto richiesta per svolgere le funzioni di organo di revisione di un ente locale.

L'articolo 7, invece, indica modalità e termini per richiedere l'inserimento nell'elenco. La domanda si presenta esclusivamente in via telematica entro un termine che sarà fissato con avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale e on line.

I revisori degli enti sono scelti per **estrazione** a sorte dalle articolazioni regionali dell'elenco, per ogni fascia di comune. L'estrazione viene effettuata in prefettura, in seduta pubblica, attraverso un sistema informatico. L'elenco è pubblico.

La disciplina delle sue modalità di formazione e aggiornamento è transitoria, e andrà a regime dal 1° gennaio 2014. La Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento affari interni e territoriali del ministero fornirà indicazioni più dettagliate sulle disposizioni del decreto.